

Delibera n. 101/2017

Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, avviato con delibera n. 54/2015. Proroga del termine di conclusione della consultazione pubblica indetta con delibera n. 88/2017.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 luglio 2017

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri, la cui entrata in vigore è fissata al 24 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il potere di *“stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”*;

- VISTO** l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante misure per il trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera dell’Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, e, in particolare, gli articoli 4 e 5;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 54/2015 del 9 luglio 2015, con la quale è stato avviato il procedimento volto a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui al sopra richiamato articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento alla data dell’8 luglio 2016, prorogato, da ultimo, al 15 dicembre 2017, con delibera n. 58/2017 del 4 aprile 2017;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 88/2017 del 27 giugno 2017, con la quale, nell’ambito del procedimento avviato con la suindicata delibera n. 54/2015, sullo schema di atto di regolazione recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, è stata indetta una consultazione pubblica, individuando nel 4 agosto 2017 il termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, con audizione fissata per il 21 luglio 2017 presso la sede dell’Autorità;
- RILEVATO** che nel corso dell’audizione del 21 luglio 2017 i partecipanti intervenuti in rappresentanza sia di Enti affidanti, sia di imprese ferroviarie e sia di associazioni dei consumatori hanno avanzato richiesta di proroga del termine di conclusione della consultazione pubblica dal 4 agosto 2017 fino alla fine del mese di settembre 2017;
- PRESO ATTO** che le motivazioni alla base della richiesta di proroga sono riconducibili, in particolare, all’ampia portata del documento posto in consultazione, alla rilevanza dei temi in esso trattati e al potenziale impatto economico delle misure ivi contenute, che necessitano di elaborazioni complesse, al fine di consentire un riscontro puntuale e tale da garantire l’effettività del principio di partecipazione al procedimento;
- TENUTO CONTO** che la richiesta di proroga è pervenuta da parte di tutte le categorie di soggetti su cui incidono le misure dell’atto di regolazione adottato alla conclusione del

procedimento di che trattasi e attesa la rilevanza delle finalità sottese alle procedure di consultazione;

RITENUTO

pertanto che la richiesta di proroga del termine di conclusione della consultazione pubblica possa essere accolta e che, quanto alla durata della proroga, sia congruo fissare al 15 settembre 2017 il nuovo termine di scadenza per l'invio delle osservazioni in quanto idoneo a bilanciare le esigenze rappresentate dai sopra richiamati soggetti ai fini della partecipazione alla fase di consultazione con le esigenze di carattere procedimentale dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 15 settembre 2017 il termine di cui al punto 2 della delibera n. 88/2017 del 27 giugno 2017 ed al relativo Allegato B, per l'inoltro delle osservazioni sullo schema di atto di regolazione, sottoposto a consultazione con la medesima delibera, recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 27 luglio 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi